



**CORTE DI APPELLO DI GENOVA**  
**SETTORE CIVILE**

**IL TIROCINIO FORMATIVO**  
**EX ART.73 D.L. N.69/13 – L.98/13**  
**PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA**  
**SETTORE CIVILE**

**A) - PERCHE' FARE DOMANDA ?**

Con il presente scritto si intende brevemente illustrare i presupposti e le finalità del tirocinio formativo disciplinato dall'art. 73 D.L. n.69/13, convertito in legge n. 98/13 e successive modifiche.

La Corte di Appello di Genova, settore civile, ritiene di sollecitare l'interesse a tale proposta formativa, che rappresenta **una concreta opportunità di conoscenza diretta dell'attività giurisdizionale**, anche sperimentandosi rispetto all'esercizio di quest'ultima, grazie ad un ruolo di collaborazione e di reciproco scambio, che vede sempre i tirocinanti al centro di un percorso, in senso ampio, professionalizzante.

Tale percorso, occorre sottolineare, **risulta utile anche rispetto alle professioni legali distinte da quella di magistrato**, favorendo la comprensione dei diversi punti di vista rispetto ai differenti ruoli, ed è, parimenti, **funzionale alla preparazione ad ogni possibile attività lavorativa dei laureati in giurisprudenza, sia essa pubblica, che privata.**

Rappresentano, infatti, competenze peculiari, che si apprendono durante il tirocinio, proprie di qualsivoglia avvio al lavoro, rispetto a quelle apprese nel percorso universitario: - **la capacità di lavorare in team, nell'ambito di relazioni complesse**, con più soggetti che ricoprono ruoli distinti; - **la capacità di adattamento, sia relazionale, che nelle modalità operative**, in particolare, di scrittura, rispetto al contesto; - **la capacità di approfondimento critico delle proprie conoscenze**, ponendosi in discussione e confrontandosi con le altrui opinioni, in funzione, comunque, di una specifica "consegna", che deve esitare nel miglior risultato possibile in un tempo dato.

Va aggiunto che **la specificità del tirocinio presso la Corte di Appello, settore civile, quale giudice di secondo grado**, è quella di doversi confrontare con questioni, di norma, meno numerose, ma più complesse, sia in fatto, che in diritto, rispetto al tirocinio in primo grado, avendo, inoltre, l'opportunità di leggere innumerevoli sentenze di merito ed innumerevoli atti difensivi, così da percepire la diversità di stile nella scrittura, la diversità dei ragionamenti logico-giuridici, la necessità di sintesi, allo stesso tempo confrontandosi con l'esigenza di applicare i principi di diritto, anche quelli elaborati dalla giurisprudenza, in primo luogo di legittimità, alle singole fattispecie, sempre avendo ben presente le particolarità di ciascuna.

In ultimo, occorre evidenziare che le esposte specificità del tirocinio presso la Corte di Appello di Genova, settore civile, grazie a progetti formativi personalizzati, **rendono particolarmente adatta tale esperienza per chi intende svolgere percorsi formativi paralleli, così da consentire ai tirocinanti di ottimizzare il tempo.**

Va, infatti, rammentato a riguardo che gli ammessi al tirocinio **possono svolgere altre attività quali il dottorato di ricerca, la pratica forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali o la scuola forense**, il tutto da valutarsi all'atto della redazione del progetto formativo o, nel caso, in seguito, rispetto all'insorgere di nuove esigenze.

### **B) - QUALI SONO I VANTAGGI SPECIFICI ?**

Fermo tutto quanto sopra, deve essere ricordato che **l'esito positivo del tirocinio:**

- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia (**compreso, dunque, quello in magistratura**), dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

### **C) - QUALI SONO I REQUISITI DI ACCESSO ? COME FARE ? COSA SAPERE ?**

L'articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della **durata di diciotto mesi** presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati degli Uffici Giudiziari, in particolare, dunque, per quanto qui rileva, le sezioni civili della Corte d'Appello di Genova.

Dal 21.04.2024 è entrato in vigore il D.lgs. n. 44/2024 che, grazie alle modifiche introdotte dall'art. 6, permette l'accesso al tirocinio formativo di cui all'art. 73 D.L. 69/2013 **in favore di tutti gli iscritti a un corso di durata almeno quadriennale in Giurisprudenza che, ancorché privi del titolo di laurea, abbiano sostenuto tutti gli esami universitari** e siano in possesso di tutti gli altri requisiti giuridici, anagrafici e meritocratici previsti dall'art. 73 D.L. n. 69/2013, 1 comma.

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione, salvo quanto al periodo precedente, **è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:**

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età;

**- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.**

Allo stato presso la Corte di Appello di Genova, settore civile, **non si sono riscontrate problematiche correlate al sovrannumero di domande rispetto ai posti disponibili**, tanto che si è scelto di procedere, almeno negli ultimi anni, senza un bando a date fisse, **consentendo, così, agli aspiranti di interloquire direttamente con il magistrato coordinatore, oggi individuato nel Consigliere Dott. Lorenzo Fabris ( mail: [lorenzo.fabris@giustizia.it](mailto:lorenzo.fabris@giustizia.it)).**

E', dunque, possibile, **previa semplice mail**, concordare un appuntamento di conoscenza, anche per meglio comprendere aspettative, esigenze, tempistica, interesse ad un particolare settore del diritto civile, **il tutto in funzione dell'elaborazione di un progetto formativo personalizzato.**

Ove, dunque, l'interessato si determini a fare domanda, procede a **registrarsi sull'apposita piattaforma presente sul sito del Ministero.**

La gestione amministrativa della procedura è in capo alla segreteria della presidenza della Corte nella persona del **Direttore Dott.ssa Norma Giobbi ( mail: [ca.genova@giustizia.it](mailto:ca.genova@giustizia.it) ).**

L'impegno richiesto è **di due mattine e due pomeriggi a settimana**: tale impegno, occorre precisare, **viene concordemente articolato, in termini di intera giornata o mezze giornate, tenuto conto anche delle diverse esigenze formative dell'aspirante tirocinante.**

A tal fine, dunque, il magistrato affidatario, il magistrato coordinatore dei tirocinanti ed il Capo dell'Ufficio, in collaborazione con l'aspirante tirocinante, **redigono il progetto formativo, cui viene allegato un mansionario di massima, sempre tenuto conto degli accordi circa la presenza in ufficio.**

Approvato il progetto dal Capo dell'Ufficio, nel caso dal Presidente della Corte di Appello di Genova, inizia il tirocinio.

In ragione del progetto, ovviamente, ogni magistrato affidatario, tenuto conto del proprio metodo di lavoro, considerato, inoltre, lo sviluppo del rapporto di formazione, **necessariamente progressiva**, con il tirocinante, **considerate anche le propensioni e le esigenze di quest'ultimo, organizza in concreto le attività del tirocinante stesso, adattabili e modificabili nel tempo, sempre, peraltro, con massima flessibilità, previo accordo, anche circa gli orari.**

In detto perimetro organizzativo, è possibile, inoltre, concordare, durante il tirocinio, con l'adesione di tutti i soggetti preposti all'approvazione del progetto formativo, vere e proprie modifiche del progetto stesso, per esempio con assegnazione del tirocinante, per un periodo, presso altri uffici giudiziari, comprese le sezioni penali della Corte di Appello, ciò, ovviamente, ove vi sia la disponibilità del Capo dell'Ufficio di destinazione e di un magistrato affidatario temporaneo.

**I tirocinanti hanno la facoltà di chiedere la sospensione temporanea del tirocinio, in forza di particolari esigenze sopravvenute**, avendo così la garanzia, a fronte di difficoltà qualificate, di riuscire, comunque, a completare il tirocinio per la sua effettiva durata, con le utilità previste.

#### **D) – CHE COSA FA IL TIROCINANTE ?**

I tirocinanti, affidati ad un Consigliere della Corte, sezioni civili, come da progetto formativo elaborato, **assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività**, in termini, dunque, di studio di questioni giuridiche, con relative ricerche giurisprudenziali, predisposizione della

scheda sintetica del processo, stesura di bozze e collaborazione con il Personale amministrativo rispetto alla gestione del ruolo.

I tirocinanti, inoltre, **partecipano**:

- **alle udienze**, monocratiche e collegiali, salvo ragioni particolari che inducano l'affidatario o il Capo dell'Ufficio a non ammetterli;

- **alle camere di consiglio**, avendo l'opportunità di ascoltare i Consiglieri della sezione rispetto all'iter logico-giuridico che porta alla decisione; in tale sede possono, inoltre, sperimentarsi nel fare la relazione illustrativa circa fascicoli che hanno avuto modo di studiare in precedenza con il magistrato affidatario, confrontandosi, con l'aiuto di quest'ultimo, direttamente con il Collegio.

Gli ammessi al tirocinio possono accedere, per l'effetto, ai fascicoli processuali.

I tirocinanti **partecipano**, inoltre, **ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura**, anche decentrata.

Il Ministero della Giustizia, allo scopo, **fornisce le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consente l'accesso ai sistemi informatici ministeriali, fra cui la console del magistrato, quale assistente.**

Tutte le attività concordate esitano, salve diverse esigenze, alla fine dei 18 mesi, in una relazione redatta dal magistrato affidatario, trasmessa per i seguiti, con eventuali osservazioni del magistrato coordinatore, al Capo dell'Ufficio.

**L'esito positivo del tirocinio viene, dunque, certificato ad ogni effetto dal Presidente della Corte di Appello, anche al fine delle utilità sopra ricordate.**

## ***E) - QUALI SONO I DOVERI DEL TIROCINANTE ?***

Gli ammessi al tirocinio devono svolgere le attività loro demandate **sempre con diligenza impegno e precisione**, nell'ambito di un rapporto di franca collaborazione reciproca con il magistrato affidatario e con l'Ufficio in generale.

Eventuali difficoltà di qualsivoglia genere devono essere subito rappresentate al magistrato affidatario e/o, nel caso, al magistrato coordinatore e/o, ove necessario, al Capo dell'Ufficio, al fine di consentire di assumere i provvedimenti conseguenti.

I tirocinanti, che operano sempre sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario:

- **hanno l'obbligo di riservatezza e di riserbo** riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie comunque acquisite durante il periodo di formazione, **con obbligo, anche, di mantenere il segreto su quanto appreso** in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale a riguardo;
- **non possono avere accesso ai fascicoli processuali, né partecipare a udienze o camera di consiglio**, quando sorga un conflitto d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono la pratica forense;
- **non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato affidatario**, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al predetto, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.

Il tirocinio formativo **può essere interrotto**, su decisione del Capo dell'Ufficio, **per il venir meno del rapporto fiduciario con il tirocinante, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.**

#### **F) - E' UN'ATTIVITA' REMUNERATA ? -**

**La risposta alla domanda deve essere "NO"**, poiché la legge esclude qualsiasi stipendio e che il tirocinio possa dare luogo, in qualsivoglia modo, ad un rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

Nonostante ciò, **i tirocinanti hanno diritto, a determinate condizioni, ad una borsa di studio di € 400,00 mensili**, prevista dall'art. 73 del D.L. 69/13 e successive modifiche, sub commi 8bis e 8ter.

Ogni anno, pertanto, il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, reperibile agevolmente sul sito del Ministero sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), nella sezione concorsi, esami, selezioni, alla voce TIROCINANTI uffici giudiziari ex. art. 73 D.L. 69/2013:

- i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.

Le domande di borsa di studio devono essere avanzate **esclusivamente attraverso la piattaforma tirocini formativi** ( salvo modifiche: <https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/borsa-utente/domanda-borsa>), osservando le istruzioni di cui alla pagina 11 e seguenti del "manuale utente tirocinante", pubblicato, oltre che sul sito dell'applicazione, nella landing page, anche sul sito del Ministero della Giustizia.

Le domande vengono, dunque, validate dall'Ufficio, al fine di pervenire alla graduatoria, per la conseguente erogazione, cui provvede il Ministero.

Ogni maggiore informazione potrà essere acquisita dai tirocinanti attraverso il servizio di help-desk all'indirizzo: [tirocininformativi-art73@giustizia.it](mailto:tirocininformativi-art73@giustizia.it).

Ciò detto, merita di essere evidenziato, che la riduzione dei tirocinanti, soprattutto in esito alle modifiche dei requisiti di accesso al concorso in magistratura, **ha determinato un ampliamento dei soggetti che hanno potuto avere accesso alla borsa di studio, basti osservare che, per l'anno 2024, ultimo dato ufficiale disponibile, è stato soddisfatto, su base nazionale, l'89,84% delle domande ricevute e validate.**

\*\*\* \*\*

La presente sintetica scheda informativa viene rivolta, per il tramite del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova, grazie alla collaborazione dello stesso, a tutti gli studenti e neolaureati al fine di sollecitare il loro interesse a candidarsi al tirocinio presso la Corte di Appello di Genova, settore civile, nel convincimento che tale esperienza formativa rappresenti un'opportunità di apprendimento meritevole del massimo interesse.